



## ALLEGATO TECNICO ALLE PROPOSTE ASSORINNOVABILI PER L'EMANANDO DECRETO MINISTERIALE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE FER ELETTRICHE INVIATE ALL'ATTENZIONE DELLA CONFERENZA UNIFICATA

(Ottobre 2015)

### CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

La nuova bozza di Decreto sui meccanismi di incentivazione per le rinnovabili elettriche (escluso il fotovoltaico) continua purtroppo ad apparire, come le precedenti, insufficiente a garantire uno sviluppo per il settore, soprattutto in considerazione dell'attuale valore del contatore pari a 5,713 mld di €, che rischia di vanificare l'efficacia del Decreto stesso, teso a disciplinare (fino al raggiungimento del tetto massimo di 5,8 mld di €) la transizione verso un nuovo modello di sostegno - compatibile con la disciplina europea sugli aiuti di Stato. A tal proposito, assoRinnovabili chiede di conoscere in dettaglio:

- quale sia l'entità degli incentivi effettivamente in corso di erogazione;
- quale sia, quindi, l'entità degli incentivi temporaneamente assegnati agli impianti idonei e in posizione utile nelle graduatorie di aste e Registri del DM 6 luglio 2012, ma non ancora erogati;
- quale sia l'incidenza degli incentivi assegnati mediante il meccanismo dell'accesso diretto.

Ciò premesso, il testo contiene alcuni elementi positivi come, ad esempio, la possibilità di accedere alle tariffe del DM 6 luglio 2012 per gli impianti che entreranno in esercizio entro un anno dall'uscita del nuovo Decreto, il riconoscimento del primo criterio di priorità per gli impianti idonei ma esclusi dai Registri precedenti per esaurimento dei contingenti e i principi individuati in tema di manutenzioni.

Nel corso delle precedenti revisioni inoltre sono state apportate ulteriori migliorie, quali l'incremento del contingente in Asta per l'eolico on shore, la possibilità per i piccoli impianti di optare per i Registri, l'incremento delle tariffe biomasse e biogas per impianti < 300 kW, il riconoscimento dell'accesso diretto per impianti da solare termodinamico e l'utilizzo di componenti rigenerati per le integrali ricostruzioni.

Allo stesso tempo continuano ad essere presenti numerosi punti negativi, di cui i principali sono:

- un **orizzonte temporale molto breve**, solo fino al 1° dicembre 2016, che non permette agli operatori di programmare adeguatamente gli investimenti nelle loro imprese; oltre a ciò, l'assenza di indicazioni sulle tempistiche di pubblicazione dei bandi e il perdurare dei ritardi nella pubblicazione, costituiscono elementi critici che non permettono agli operatori di programmare adeguatamente gli investimenti nelle loro imprese;
- una **riduzione dei contingenti incentivabili** tale da non sanare nemmeno tutte le istanze idonee ma non ammesse ai Registri precedenti;

- un **taglio drastico degli incentivi**, in particolare per i piccoli impianti: fino al 40% in meno al mini eolico, fino al 18% in meno per il mini idroelettrico e oltre il 40% per gli impianti a biomasse, bioliquidi sostenibili e biogas, se si considera anche la cancellazione dei premi dedicati.

Quest'ultima bozza, inoltre, pare voler ulteriormente irrigidire alcune disposizioni rispetto ai testi precedenti. Con specifico riferimento al settore delle bioenergie, il contingente di potenza messo a disposizione per le procedure di iscrizione a Registro è stato significativamente ridotto di oltre 20 MW.

Appare, inoltre, fondamentale la reintroduzione, come già segnalato dall'associazione nell'ambito delle precedenti proposte di modifica, ed in conformità con quanto previsto dal DM 6 luglio 2012, del contingente dedicato alle biomasse di cui all'art. 8 comma 4 lett. c), così come la facoltà di accesso al sistema incentivante degli impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili.

Allo stesso modo occorre fornire certezze agli operatori che vedranno il passaggio dal sistema dei certificati verdi alle nuove tariffe *feed in premium* previste dal 1° gennaio 2016. È necessario che le Convenzioni con il GSE vengano definite al più presto e prevedano tempi di pagamento mensili così come già avviene per le altre tariffe incentivanti.

Rispetto ai progetti di riconversione degli ex zuccherifici, si evidenzia che, a differenza degli impianti alimentati con le altre fonti (ivi inclusi gli impianti a biomasse "tradizionali"), ad essi verrebbero riconosciuti gli incentivi in vigore nel 2008 (che corrispondono ad una tariffa di circa 190-200 €/MWh, superiore ai 100 €/MWh originariamente previsti dal MiSE nella bozza di Decreto in discussione per gli impianti a biomasse di pari dimensione), con un costo annuo totale che si stima pari a circa 120 milioni di euro (circa 1,8 miliardi di euro per l'intero periodo di incentivazione di 15 anni).

L'Associazione non è aprioristicamente contraria a questi progetti di riconversione che, sebbene abbiano ottenuto l'approvazione del CIP nel 2006, hanno potuto solo recentemente perfezionare l'iter abilitativo alla costruzione ed esercizio; tuttavia, dovendo essere equi, non può essere negato che esistano molti altri progetti hanno ottenuto autorizzazioni con ritardo e sono oggi costretti ad accedere a incentivi più bassi e con una disciplina più complicata, competitiva e incerta nel risultato.

Applicare oggi ad alcuni impianti (gli ex zuccherifici) condizioni e incentivi del passato (addirittura prenotati), e invece ad altri le nuove condizioni drasticamente peggiorative, appare a molti ingiustificato e discriminatorio.

A ben guardare, la "riconversione" degli ex-zuccherifici pare avere anche una funzione più estesa rispetto al sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili (assorbimento del personale in mobilità e costo di bonifica). Ma forse proprio per questo, anziché attingere agli incentivi per gli impianti FER elettriche, occorrerebbe prevedere una specifica misura a carico della fiscalità generale.

Pertanto, qualora comunque i Ministeri competenti accertassero il perdurare dell'interesse generale alla riconversione di tali impianti, assoRinnovabili chiede che:

- a. l'erogazione dei relativi incentivi sia esclusa dal Costo indicativo annuo degli incentivi (il "contatore" del GSE), così come proposto nelle osservazioni all'art. 27, comma 5;

- b. si valuti comunque anche l'opportunità che il costo del sostegno speciale ai progetti di riconversione degli ex zuccherifici non gravi sulle componenti delle tariffe dell'energia elettrica, ma sulla fiscalità generale, atteso che la misura a beneficio degli ex zuccherifici non attiene all'incentivazione delle fonti rinnovabili (così come proposto nelle osservazioni all'art. 25, comma 3).

Infine, assoRinnovabili osserva che la bozza di Decreto ha perso l'occasione per definire gli indirizzi in base ai quali, l'AEEGSI possa fissare **prezzi minimi garantiti a favore degli impianti a fonti rinnovabili eserciti senza incentivi**.

L'adozione di tali indirizzi ministeriali, che il Legislatore nazionale (D. Lgs. n. 28/2011, articolo 21, comma 8) imponeva di adottare entro il 31.12.2012, appare oggi non più procrastinabile, poichè essi *"mirano ad assicurare l'esercizio economicamente conveniente"* (e, quindi, in ultima istanza, **la sopravvivenza**) *"degli impianti, con particolare riguardo agli impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquid"*.

assoRinnovabili auspica che i Ministeri riflettano su queste osservazioni e, pur comprendendo il delicato momento economico, adottino una strategia maggiormente green per evitare il blocco del settore che ha generato occupazione, senza contare i benefici per l'ambiente e la nostra salute e che, non ultimo, ci ha resi più indipendenti dai produttori di energia da fonti fossili.

Nelle pagine seguenti si riporta un'analisi puntuale degli articoli e degli allegati della bozza di Decreto che continuano a presentare, a parere della scrivente Associazione, evidenti profili di criticità. Per ciascun profilo viene proposta altresì una modifica.

## **COMMENTI PUNTUALI AL TESTO DEL DECRETO**

### **ARTICOLO 2**

*(Definizioni)*

#### **Comma 1, lett. a)**

L'articolo modifica la precedente definizione di *"nuovo impianto"*, prevedendo la possibilità di utilizzo di componenti *"nuovi o rigenerati"*. Nel condividere tale nuova formulazione, si propone di chiarire che tra i componenti rigenerati di cui è ammesso l'impiego, siano ricompresi anche quelli utilizzati in impianti già incentivati. Infatti, oggetto dell'incentivazione è l'energia prodotta dagli impianti e non la loro costruzione.

Del resto, la possibilità che un impianto si serva di componenti già in uso presso altri impianti incentivati è stata recentemente ammessa dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ottica della razionalizzazione degli impianti di utenza per la connessione (opere di stretta competenza dell'operatore) degli impianti a fonti rinnovabili all'infrastruttura elettrica.

Per completezza, si segnala che la definizione di componenti “nuovi o rigenerati” è contenuta solo nella successiva lettera b), mentre sarebbe opportuno che venisse inserita anche nella lettera in commento o, meglio, che nel Decreto fosse inserita un’autonoma definizione di componenti “nuovi o rigenerati”.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s.**

#### **Comma 1, lett. b)**

**In accoglimento dell’osservazione formulata da assoRinnovabili** nel documento del 15 giugno u.s., la nuova bozza di Decreto prevede che anche per gli interventi di integrale ricostruzione, possano essere impiegati anche componenti anche rigenerati. Tuttavia, assoRinnovabili segnala la necessità di un contestuale adeguamento anche delle disposizioni di cui all’Allegato 2.

#### **Comma 1, lett. p)**

**In parziale accoglimento dell’osservazione formulata da assoRinnovabili** nel documento del 15 giugno u.s., la nuova bozza di Decreto prevede che *“per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l’impianto, laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale superiore a 0,5 MW”*.

L’Associazione, tuttavia, segnala l’opportunità di eliminare il riferimento alla potenza per non creare discriminazioni tra impianti di diverse dimensioni, e, pertanto, suggerisce di stralciare le parole da *“laddove”* a *“0,5 MW”*.

Limitatamente agli impianti solari termodinamici, inoltre, si propone di modificare la definizione di *“potenza di impianto”*, introducendo al suo posto il concetto - più appropriato - *“potenza del turbo generatore”*.

Si segnala, inoltre, che - per gli impianti con grande accumulo termico - il metodo di calcolo della potenza dell’impianto a partire dalla superficie captante sembra essere penalizzante.

Sarebbe, infine, opportuno modificare anche la formula di calcolo della potenza convenzionale riducendo il fattore moltiplicativo da 0,1 kW/mq, a 0,08 kW/mq, poiché tale valore è maggiormente corrispondente alle reali caratteristiche di tali impianti.

**Per quanto attiene alla proposta di eliminare il riferimento alla potenza nominale del singolo aerogeneratore, la nuova bozza di DM ha abbassato la soglia a 0,5 MW. Il commento relativo agli impianti solari termodinamici corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s.**

### **ARTICOLO 3**

*(Oggetto ed ambito di applicazione)*

#### **Comma 2**

La nuova bozza di Decreto non reca più le date di pubblicazione dei bandi l’iscrizione al Registro (art. 9) e per lo svolgimento delle Aste (art. 12). L’Associazione, nondimeno, ribadisce che l’ambito di applicazione

temporale del Decreto, disciplinato all'articolo 3, comma 2 in commento, debba essere coerente con i tempi necessari alla conclusione delle procedure di partecipazione al secondo bando per Registri e Aste.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

#### **ARTICOLO 4**

*(Accesso ai meccanismi di incentivazione)*

##### **Comma 3**

La nuova bozza di Decreto prevede che gli impianti subordinati ad accesso diretto possano optare di accedere agli incentivi attraverso l'iscrizione a Registro (comma 8 dell'articolo in commento).

La previsione è evidentemente motivata dalla **considerazione segnalata da assoRinnovabili** secondo cui il meccanismo di accesso diretto agli incentivi crea incertezza sulle tempistiche di raggiungimento del tetto massimo.

Tenuto anche conto della scarsità di risorse messe a disposizione per l'ulteriore incentivazione delle fonti rinnovabili, assoRinnovabili ribadisce comunque di essere favorevole ad una graduale eliminazione dell'accesso diretto, e propone pertanto di aggiungere al primo capoverso del comma 3, dopo le parole "*di cui al presente Decreto*" le seguenti: "*i seguenti impianti entrati in esercizio entro un anno dall'entrata in vigore del presente Decreto*"

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

##### **Comma 3 lett. c)**

La bozza di Decreto, inspiegabilmente, non prevede la possibilità per gli impianti di piccola taglia alimentati a bioliquidi sostenibili di accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione, così come, invece, accade per tutte le altre fonti rinnovabili. Si propone di inserire anche questa tecnologia tra quelle elencate al comma 3, prevedendo una soglia pari a quella prevista per il biogas.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

##### **Comma 3, lett. f)**

È opinione dell'Associazione che un sistema incentivante non debba favorire gli enti pubblici né i Consorzi di Bonifica (introdotti nella nuova versione della bozza di Decreto) quando agiscano da (e in concorrenza con) enti privati, così come previsto dalla lettera f), comma 3 dell'art. 4 della bozza del nuovo Decreto.

Si propone, quindi, di stralciare l'intera lettera.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### **Comma 5**

Il presente comma discrimina ingiustificatamente tutti gli operatori che abbiano avviato lavori di costruzione, dimostrando, a ben guardare, il concreto interesse a portare avanti l'iniziativa energetica.

La previgente disciplina, invece, correttamente, prevedeva che potessero accedere agli incentivi anche gli impianti per i quali i soggetti responsabili avessero già iniziato i relativi lavori di costruzione.

Si osservi che la **necessità di iniziare i lavori** (e di concluderli) **entro un certo termine** prestabilito è **imposta** agli operatori dagli atti autorizzativi o dalle stesse disposizioni normative (si veda ad esempio l'articolo 6 comma 6, D. Lgs. n. 28/2011), **pena la decadenza dei titoli abilitativi**.

Si propone, pertanto, di stralciare il comma.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

### **Comma 9**

*“Possono accedere agli incentivi i soggetti che dimostrino di avere il diritto alla costruzione ed esercizio degli impianti, pur non essendo direttamente titolari dei provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, formalmente rilasciati a soggetti terzi dalle competenti amministrazioni. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi dei previgenti meccanismi incentivanti”.*

Tale comma intende estendere a tutte le casistiche (sotto esemplificate) il principio secondo cui l'operatore può accedere ai meccanismi incentivanti anche qualora non sia formalmente titolare degli atti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto ma sia comunque legittimato alla realizzazione e gestione dell'impianto. Principio (condivisibile) che, tuttavia, l'articolo 22 prevedrebbe solo per gli impianti idroelettrici. La non coincidenza della titolarità di tutti i provvedimenti abilitativi e della posizione incentivante, occorre, ad esempio, nelle seguenti diffuse casistiche:

- i) in generale, nelle ipotesi legittime di partnership tra più soggetti (ad esempio, associazione in partecipazione, ovvero raggruppamento temporaneo di imprese), nella quale, in esecuzione di appositi accordi contrattuali, uno di essi sia titolare dei provvedimenti abilitativi alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione di energia e un altro sia responsabile della gestione di esso (ivi compreso nella stessa gestione, la vendita dell'energia elettrica e il riconoscimento dei relativi incentivi sulla produzione);
- ii) nel caso in cui il gestore della discarica sia titolare dei provvedimenti abilitativi alla realizzazione della discarica ma abbia concesso lo sfruttamento del biogas ad altro soggetto che ha ottenuto il rilascio dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia e intende accedere agli incentivi.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

**Comma 10**

*“Nel caso in cui si renda necessario acquisire chiarimenti sulla titolarità, la legittimità o l’efficacia dei titoli abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti, il GSE, non avendo il potere di sindacato su di essi, si rivolge alle autorità competenti al rilascio dei titoli medesimi le quali si esprimono, con atto vincolante, entro 30 giorni dalla richiesta”.*

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

**ARTICOLO 6**

*(Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti)*

**Comma 3**

In relazione all’estensione del periodo di diritto agli incentivi a seguito di fermate disposte dalle competenti autorità, si propone di prevedere che essa sia commisurata all’energia non prodotta e non alla durata temporale del periodo di fermata.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

**ARTICOLO 7**

*(Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi)*

**Comma 1, lett. c)**

L’articolo garantisce l’accesso agli incentivi ex DM 6 luglio 2012 agli impianti che entrano in esercizio entro un anno dall’entrata in vigore della bozza di Decreto.

Si chiede di esplicitare che tale previsione riguardi gli *“impianti iscritti in posizione utile nelle procedure di Registro e di Asta svolte ai sensi del presente Decreto”*.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

**ARTICOLO 8**

*(Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili)*

**Comma 5**

Poiché le premialità previste per la riduzione di emissioni di gas serra (articolo 8 commi 6 e 7 del DM 6 luglio 2012) hanno la finalità di promuovere il raggiungimento di obiettivi ambientali, e di sostenere adeguatamente gli impianti alimentati da biomassa, biogas e bioliquidi sostenibili, si ritiene indispensabile ripristinare la precedente disposizione per:

- gli impianti oggetto di nuova realizzazione in data successiva rispetto all'entrata in vigore del presente Decreto;
- gli impianti oggetto di rifacimento in data successiva rispetto all'entrata in vigore del presente Decreto;
- gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto e che attualmente percepiscono Certificati Verdi.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

#### **Comma 6**

**In parziale accoglimento delle osservazioni di assoRinnovabili**, la nuova bozza di Decreto ha eliminato Agea quale soggetto incaricato dal MiPAAF di svolgere le attività di verifica dei requisiti di sostenibilità e tracciabilità.

Nondimeno, nel caso in cui il MiPAAF non osservi le tempistiche per l'espletamento delle attività di verifica, per evitare ogni ritardo nell'erogazione degli incentivi, assoRinnovabili propone che il soggetto interessato abbia la facoltà di dimostrare mediante autocertificazione la rispondenza della documentazione raccolta ai requisiti del DM 2 Marzo 2010.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

#### **Comma 8**

*"All'articolo 19, comma 1 del DM 6 luglio 2012, il seguente periodo 'Per la sola produzione di energia elettrica da impianti a biomasse, esclusi gli impianti alimentati a biogas, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per gli impianti di cui all'articolo 30, comma 3, il prezzo di cessione dell'energia elettrica  $Re$  per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2012. Per i soli impianti a bioliquidi cogenerativi, ovvero integrati in reti interne di utenza o in sistemi efficienti di utenza, entrati in esercizio entro la data di entrata in vigore del presente Decreto, il prezzo di cessione dell'energia elettrica  $Re$  per il calcolo dell'incentivo è fisso e pari a quello registrato nell'anno 2009' è abrogato".*

L'articolo 19 del DM 6 luglio 2012 definisce l'incentivo che verrà riconosciuto, per il residuo periodo di diritto successivo al 2015, alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili in regime di certificati verdi. Tale incentivo è definito dalla formula  $I = k \times (180 - Re) \times 0,78$  dove  $Re$  è il prezzo di cessione dell'energia elettrica registrato nell'anno precedente e definito dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Per le bioenergie solide e liquide fu previsto un ancoraggio a  $Re$  2012 al fine di preservarle dagli effetti di un previsto incremento dei prezzi dell'energia elettrica, con conseguente riduzione dell'incentivo determinata dalla formula di calcolo, ma anche dal probabile aspetto inflattivo sulle materie prime che vanno acquistate per la combustione.



Essendo inoltre impianti complessi, necessitano di una significativa manodopera per il loro funzionamento, energia per gli ausiliari, prodotti chimici, smaltimento di ceneri etc.

Questa specificità permane tuttora ed il diverso e impreveduto andamento dei prezzi dell'energia elettrica (Re), variabile basilare della formula che determina l'incentivo, ha determinato una penalizzazione anziché il riconoscimento di una tutela a queste fonti, come da intenzioni originarie.

La proposta di abrogazione di tale disposizione costituirebbe, quindi, il ripristino di un meccanismo che il legislatore aveva già riconosciuto opportuno e che gli eventi hanno vanificato.

A copertura economica di tale modifica (che si stima possa comportare un onere di circa 50-60 milioni di euro) si potrebbero utilizzare le risorse liberate nella componente A3 dall'allocazione in fiscalità generale dei fondi destinati agli impianti derivanti dalla riconversione degli ex zuccherifici; se, viceversa tali risorse venissero mantenute nella componente A3, si potrebbe prevederne l'utilizzo a tal fine fintanto che gli impianti ex zuccherifici non entreranno in esercizio.

**Il commento è nuovo rispetto a quelli già formulati da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## ARTICOLO 9

*(Iscrizione al Registro)*

### Comma 3

I contingenti ivi previsti si dimostrano insufficienti anche solo a consentire l'incentivazione degli impianti ammessi ai Registri di cui al DM 6 luglio 2012, risultati idonei ma in posizione non utile per l'accesso all'incentivo (Tabella C). Si richiede, pertanto, di innalzare il valore di tali contingenti, considerando gli esiti dei precedenti Registri di cui al DM 6 Luglio 2012.

Relativamente alle nuove tecnologie più innovative quali la fonte oceanica, la fonte solare termodinamica e la fonte eolica offshore, si riterrebbe utile, data la loro ridotta maturità, prevedere un accorpamento dei relativi contingenti.

Si propone quindi la creazione di un contingente unico di 30 MWe dedicato alle tecnologie suddette.

<i>REGISTRI</i>	<i>POTENZA ATTUALMENTE INDICATA NELLA BOZZA DI DECRETO (MW)</i>	<i>POTENZA PROPOSTA DA ASSORINNOVABILI (MW)</i>
eolico onshore	60	<b>125</b>
idroelettrico	80	<b>240</b>
geotermoelettrico	30	<b>30</b>
bioenergie	90	<b>112</b>
oceanica	6	-
solare termodinamico	10	-
oceanica, solare termodinamico ed eolico offshore		<b>30</b>

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

**Il contingente destinato alle bioenergie è stato ulteriormente ridotto.**

#### **Comma 4**

Attesa la totale insufficienza dei contingenti previsti nei Registri, si propone di assegnare in ciascuna delle due procedure l'intero contingente di cui al comma 3 della bozza di Decreto.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### **ARTICOLO 10**

*(Requisiti per la richiesta di iscrizione al Registro e modalità di selezione)*

#### **Comma 1**

Si propone di inserire dopo il primo capoverso il seguente:

*"In alternativa, possono chiedere l'iscrizione al Registro i soggetti che dimostrino di avere il diritto alla gestione dell'impianto, pur non essendo formalmente titolare di tutti i provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto stesso. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del DM 6 luglio 2012"*

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

#### **Comma 3, lettere:**

**a)** si propone di eliminare la priorità assegnata agli impianti facenti parte del ciclo produttivo di una attività agricola, di allevamento o di gestione forestale (lettera così modificata dalla nuova bozza di Decreto).

**b)** si propone di inserire dopo le parole "*titolo concessorio*" le seguenti: "*in caso di insufficienza del contingente gli impianti in possesso di tale criterio di priorità vengono ordinati in base alla anteriorità della data di iscrizione ai Registri di cui al DM 6 Luglio 2012*";

**c)** si propone di inserire dopo "*Impianti*" le parole "*di potenza uguale o superiore ad 1 MW*";

**c1)** in alternativa, si propone di subordinare l'ottenimento di tale criterio di priorità alla presentazione di una cauzione con le stesse modalità previste nell'allegato 3 per i soggetti che partecipano alle Aste;

**d)** in coerenza con quanto proposto all'art. 9 comma 3 si propone di inserire dopo "*biomasse di cui all'art. 8 comma 4*", le parole "*lett. c) e d)*";

**f1) punto g)** si propone di eliminare il criterio della minor potenza degli impianti;

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## ARTICOLO 11

*(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al Registro)*

### Comma 1

Si propone di reintrodurre, come già previsto dal DM 6 luglio 2012, il contingente dedicato alle biomasse di cui all'art. 8 comma 4 lett. c).

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### Comma 2

Il comma in oggetto prevede il dimezzamento del termine massimo per l'accesso ai meccanismi incentivanti, riducendolo da dodici a sei mesi.

Si propone di ripristinare, in tal senso, i termini già previsti dal precedente DM 6 luglio 2012, ricomprendendo anche il ritardo della amministrazioni pubbliche nel rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### Comma 5

Si suggerisce di inserire un nuovo comma che contempra l'obbligo per i produttori di versare una cauzione dopo 6 mesi (o altro termine) dalla pubblicazione delle graduatorie di Registro per confermare l'interesse alla coltivazione dell'iniziativa, pena l'esclusione dalla graduatoria. L'importo della cauzione potrebbe essere commisurato alla potenza degli impianti.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## ARTICOLO 12

*(Capacità di produzione da mettere ad Asta e periodicità delle procedure)*

### Comma 3

Come già evidenziato nel commento all'articolo 9 (*Iscrizione al Registro*) redatto lo scorso 6 giugno, i contingenti previsti dalla bozza del Decreto non sono nemmeno sufficienti a consentire l'accesso agli incentivi degli impianti risultati idonei ma in posizione non utile per saturazione dei contingenti messi a disposizione nelle procedure di cui al DM 6 luglio 2012.

assoRinnovabili ritiene, pertanto, che a questi impianti dovrebbero essere assegnati una parte rilevante degli incentivi previsti nelle procedure ad Asta dell'attuale bozza di Decreto, in particolare quelli destinati a impianti con tecnologie innovative ma ancora troppo precoci, i quali hanno minore probabilità di essere portati a compimento entro i termini di efficacia del nuovo Decreto e un costo per MWh comunque molto superiore. Infatti, anche considerata la difficoltà oggettiva di ottenere autorizzazioni per realizzare impianti solari termodinamici di elevate dimensioni, il contingente di 110 MW previsto al comma 3 rischia di rimanere

inutilizzato, sottraendo risorse (già scarse) a iniziative destinate, al contrario, a essere concretamente realizzate.

Si propone quindi di eliminare il contingente di 110 MW dedicato agli impianti solari termodinamici di grande taglia e di privilegiare, invece, la realizzazione di impianti solari termodinamici di piccola taglia che occupino porzioni limitate di suolo e consentano la generazione elettrica diffusa.

Tali piccoli impianti trovano già capienza nel contingente per le tecnologie innovative a Registro, che assoRinnovabili ha proposto pari a 30 MW.

Sempre con riferimento al comma 3, si propone di inserire un contingente dedicato alle biomasse di cui all'articolo 8, lettere a), b), c) e d).

Si propone che tale contingente sia pari a 60 MW, in modo tale da consentire l'accesso agli incentivi di nuovi impianti a biomasse.

#### **Comma 4**

In parziale accoglimento delle osservazioni di assoRinnovabili, la nuova bozza di Decreto prevede, per isoli impianti eolici off shore, che, nella prima procedura, venga messo ad Asta l'intero contingente.

Si propone, quindi, di estendere a tutte le tecnologie tale disposizione e, pertanto, di mettere a disposizione nella prima procedura d'Asta l'intero contingente previsto per tutte le tecnologie, e di mettere a disposizione della successiva procedura il contingente che residua secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) dello stesso comma.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

#### **ARTICOLO 13**

*(Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti)*

##### **Comma 1**

Dopo il primo capoverso, si propone di inserire il seguente:

*“In alternativa, possono partecipare alla procedura d'Asta i soggetti che dimostrino di avere il diritto alla gestione degli impianti, pur non essendo direttamente titolari dei provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi, formalmente rilasciati a soggetti terzi dalle competenti amministrazioni. Il presente comma si applica anche alle richieste di incentivazione presentate ai sensi del DM 6 luglio 2012”;*

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

##### **Comma 3**

Al fine di massimizzare l'efficacia dei progetti aggiudicatari dell'Asta in termini di realizzazione, favorendo il rispetto del percorso di crescita della generazione da fonti rinnovabili tracciata dal Piano di Azione Nazionale (PAN), si propone di prevedere un sistema di garanzie alternative tra:

- (i) deposito cauzionale da versare su c/c vincolato del GSE, di importo pari almeno all'attuale fideiussione definitiva (10% del valore convenzionale dell'investimento), oppure
- ii) fideiussione a prima richiesta emessa da istituti bancari iscritti all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che abbiano un rating di lungo periodo uguale o superiore ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Standard & Poor's e/o Moody's Investor Service.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

#### **ARTICOLO 14**

*(Valori a base d'Asta e valore minimo comunque riconosciuto)*

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

##### **Comma 1-bis**

*“Agli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili realizzino a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, come da progetto approvato dal Gestore di Rete, spetta un premio pari a 40 €/MWh”.*

##### **Commi 2 e 3**

La nuova bozza di Decreto aumento il valore percentuale di riduzione dell'offerta massima dal 30% al 40%. Pur essendo tale valore migliorativo rispetto a quello riportato nelle precedenti bozze (50%), assoRinnovabili ritiene che non sia ancora sufficiente e propone di riportare il valore di riduzione di offerta massima in Asta nella misura del 30%.

Si ritiene, infatti, che una percentuale di riduzione del 40%, potrebbe essere dannosa per i produttori (segnatamente eolici), poiché i prevedibili comportamenti “speculativi” di operatori i quali, pur di garantirsi la posizione utile in graduatoria, effettuano ribassi eccessivi (e distorsivi del mercato) aumenterebbero sensibilmente il numero delle iniziative destinate a essere abbandonate perché non remunerative, a danno delle iniziative “serie”.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulati da assoRinnovabili nel documento inviato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

#### **ARTICOLO 15**

*(Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'Asta e modalità di selezione dei progetti)*

##### **Comma 3**

Si propone di stralciare il criterio di anteriorità del titolo autorizzativo di cui alla lettera b).

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## **ARTICOLO 16**

*(Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle Aste)*

### **Comma 3**

Coerentemente con quanto proposto nel commento all'articolo 12, si propone di eliminare il riferimento ai termini per l'entrata in esercizio degli impianti solari termodinamici e di inserire, per le biomasse, i termini già previsti dal precedente DM 6 luglio 2012.

Si propone, inoltre, di ripristinare la disciplina prevista per il mancato rispetto dei termini massimi di entrata in esercizio già previsti dal precedente DM 6 luglio 2012.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### **Comma 4**

In analogia con quanto richiesto nell'art. 11 comma 2 si propone di reintrodurre il ritardo delle amministrazioni pubbliche nel rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, tra le cause di estensione dei termini per entrare in esercizio degli impianti.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

### **Comma 5**

In coerenza con quanto già previsto dal precedente DM 6 luglio 2012, si propone che la cauzione definitiva sia svincolata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto, poiché la stessa (come espressamente previsto dall'Allegato 3) è versata a garanzia dell'entrata in esercizio dell'impianto.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## **ARTICOLO 17**

*(Rifacimenti totali e parziali)*

La nuova bozza di Decreto esclude (inspiegabilmente) dagli interventi di rifacimento gli impianti a biomassa di cui all'art. 8, comma 4, lett. c), precludendo la realizzazione di qualsiasi iniziativa relativa a tale tipologia di impianti, anche vista l'assenza di ulteriori contingenti per Registri o procedure d'Asta per impianti nuovi.

Si propone, quindi, di ripristinare le precedenti disposizioni in materia di biomasse di cui all'art. 8, comma 4, lett. c), prevedendo un apposito contingente per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

### **Comma 7**

Si propone di mettere a disposizione nelle prime procedure di Registro e Asta per i rifacimenti l'intero contingente previsto e di mettere a disposizione delle successive procedure il contingente che residua secondo quanto previsto dalle lettere a), b e c) dello stesso comma.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

#### **ARTICOLO 18**

*(Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti)*

La nuova bozza di Decreto esclude la possibilità di determinare forfettariamente la produzione imputabile a fonti rinnovabili, per quanto attiene l'utilizzo di rifiuti individuati nell'Allegato 2 (ripreso integralmente dal DM 6 luglio 2012).

Si propone di ripristinare le precedenti disposizioni, coerentemente a quanto suggerito al precedente articolo 17.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

**NOTA:** Presente un refuso nella numerazione del comma 2.

#### **ARTICOLO 20**

*(Disposizioni per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate)*

##### **Comma 2, lettere a), b)**

Ridotta la concentrazione minima percentuale di gas in peso sul fluido geotermico totale, dal valore di 1,5% al valore di 1%.

#### **ARTICOLO 21**

*(Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici)*

Appaiono eccessivamente premiate tecnologie che effettuano produzione di energia oltre le ore solari con gas (20 €/MWh per impianti con frazione di integrazione tra 0,15 e 0,50) a tutto svantaggio di avanzate tecnologie innovative che, invece, effettuano accumulo termico e produzione oltre l'irraggiamento solare con fonte rinnovabile (ad es. solare, biogas, biomasse).

Si propone di rivedere i meccanismi di riparto dei premi assegnando maggiori risorse agli impianti che effettuano accumulo termico con fonti rinnovabili rispetto agli impianti che, invece, utilizzano il gas.

Ad esempio:

- a) 45 euro/MWh per impianti con fattore di integrazione fino a 0,05;
- b) 17 euro/MWh per impianti con fattore di integrazione compresi tra 0,06 e 0,15;
- c) 5 euro/MWh per impianti con fattore di integrazione da 0,15 a 0,25;

d) per gli impianti che hanno capacità di accumulo giornaliera con fonte rinnovabile superiore alle 4h, possibilità di riconoscimento, oltre alle tariffe sopra determinate, di una sovra-tariffa, in virtù del fatto che tali impianti che fanno accumulo generano minori oneri di sistema.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## **ARTICOLO 22**

*(Disposizioni per Consorzi di bonifica e irrigazione)*

L'articolo in commento, introduce il condivisibile principio secondo cui l'operatore può accedere ai meccanismi incentivanti anche qualora non sia formalmente titolare degli atti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto ma sia comunque legittimato alla realizzazione e gestione dell'impianto.

La disposizione, però, ha una portata ridotta perché si applica solo alle ipotesi di impianti idroelettrici costruiti sui canali dei Consorzi di bonifica e irrigazione, mentre non contempla tutte le altre ipotesi concrete in cui l'operatore nonostante non sia titolare di tutti i provvedimenti abilitativi alla costruzione ed esercizio dell'impianto, vanta, tuttavia, il diritto alla gestione dell'impianto stesso.

Si propone, quindi, lo stralcio dell'articolo 22 e l'estensione del principio a tali altre ipotesi.

Si veda, in proposito, il commento all'articolo 4, comma 7, nonché agli articoli 10, comma 1 e 13 comma 1.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## **ARTICOLO 23**

*(Disposizioni in materia di sottoprodotti)*

### **Comma 1**

Nelle more dell'approvazione di uno specifico Decreto riguardante i sottoprodotti, si ritiene utile far riferimento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.152/2006, a quanto già richiamato dalla Tabella 1A del DM 6 luglio 2012. A tale scopo si propone di sostituire gli elenchi dei sottoprodotti contenuti nell'Allegato 1 con quelli già indicati nell'Allegato 1 – Tabella 1A del DM 6 luglio 2012, oltreché di inserire dopo le parole "sono da considerarsi" le seguenti: "non esaustivi".

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## **ARTICOLO 25**

*(Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti)*

### **Comma 2**



Il DM 6 luglio 2012 prevede l'applicazione di valori forfettari di assorbimento ausiliari e perdite; per i soli impianti sopra 1 MW è prevista la possibilità di rettificare tali valori. Tale previsione viene confermata anche nella presente bozza. Si ritiene utile estendere tale facoltà di rettifica dei dati a tutti gli impianti.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

#### **Comma 5**

*“I pagamenti da parte del GSE dell’incentivo previsto dall’art.19 del DM 6 luglio 2012 in sostituzione del diritto a fruire dei certificati verdi avvengono entro il mese successivo a quello in cui l’energia elettrica è stata prodotta.”*

Il nuovo comma mira a uniformare alle tariffe incentivanti già esistenti (es. tariffa onnicomprensiva, conto energia ecc.) la scansione dei pagamenti previsti nell'ambito della nuova tariffa *feed in premium* che sostituirà il sistema dei certificati verdi a partire dal 1° gennaio 2016.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### **ARTICOLO 26**

*(Procedure applicative, controlli e monitoraggio)*

#### **Comma 2**

In parziale accoglimento delle osservazioni di assoRinnovabili e coerentemente con l'articolo 8 comma 6, la nuova bozza di Decreto ha eliminato Agea quale soggetto incaricato dal MiPAAF di svolgere le attività di verifica dei requisiti di sostenibilità e tracciabilità.

Nondimeno, nel caso in cui il MiPAAF non osservi le tempistiche per l'espletamento delle attività di verifica, per evitare ogni ritardo nell'erogazione degli incentivi, assoRinnovabili propone che il soggetto interessato abbia la facoltà di dimostrare mediante autocertificazione la rispondenza della documentazione raccolta ai requisiti del DM 2 Marzo 2010,

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### **ARTICOLO 27**

*(Contatore del costo indicativo degli incentivi)*

#### **Comma 4**

La nuova bozza di Decreto introduce la possibilità di ridurre i valori dei contingenti in base all'andamento del contatore che, peraltro, pare di difficile attuazione.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

#### **Comma 5**

*“Gli incentivi riconosciuti agli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non concorrono al raggiungimento del Costo indicativo annuo degli incentivi e ne sono esclusi dal calcolo”.*

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### **ARTICOLO 28**

*(Cumulabilità di incentivi)*

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

#### **Comma 3**

*“Sono fatti salvi gli effetti dell'applicazione temporale dell'articolo 2 comma 152 della l. 244/2007 s.m.i.. Pertanto: (i) gli impianti entrati in esercizio entro il 30 giugno 2009 hanno diritto di accesso ai certificati verdi (o alle tariffe onnicomprensive) anche ove abbiano riutilizzato componenti già incentivati a diverso titolo o già in uso in impianti che beneficiano di incentivi pubblici; (ii) gli impianti entrati in esercizio dopo il 30 giugno 2009 hanno diritto di accesso ai certificati verdi (o alle tariffe onnicomprensive) anche ove abbia riutilizzato componenti già incentivati a diverso titolo o già in uso in impianti che beneficiano di incentivi pubblici, purché i detti incentivi non siano stati assegnati dopo l'entrata in vigore del presente Decreto”.*

*Nel rispetto delle limitazioni incluse all'art. 26 del DL n.28/2011, il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 18 del DL n.91/2014 (c.d. “DL competitività”) è cumulabile con gli strumenti incentivanti previsti a sostegno delle fonti rinnovabili.*

*Gli strumenti incentivanti previsti a sostegno degli impianti a fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31.12.2012, sono cumulabili con i titoli di efficienza energetica per interventi realizzati sui medesimi impianti”.*

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

### **ARTICOLO 30**

*(Interventi sugli impianti in esercizio)*

Alla lettera a) dell'art.30 della bozza di DM, si propone di stralciare il seguente periodo: *“nonché ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi”.*

Rispetto ai criteri a cui si devono conformare le procedure GSE l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, si osserva, inoltre, quanto segue:

**lettera a):** la bozza di Decreto consentirebbe la realizzazione degli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all'1% della potenza dell'impianto e, per gli impianti di potenza fino a 20 kW consentirebbe incrementi fino al 5%.

Si propone di aumentare tale percentuale fino a 10% per tutte le taglie di impianto, per rendere la norma coerente con le disposizioni sui potenziamenti (che si configurano allorché gli interventi sugli impianti comportino un incremento di potenza di almeno il 10%) e per non lasciare, quindi, vuoti nella disciplina;

**lettera b):** nel caso di sostituzioni definitive, la bozza prescrive che debbano essere utilizzati componenti nuovi o rigenerati. Si propone di specificare che i componenti rigenerati possono provenire anche da impianti già incentivati. A tal proposito, si specifica che l'utilizzo di componenti rigenerati e/o già precedentemente installati su altri impianti incentivati risponde a logiche di ottimizzazione delle iniziative energetiche e, in ultima istanza, di efficientamento del parco produttivo nazionale;

**lettera c):** ai fini della realizzazione degli interventi di manutenzione, si considerano componenti principali o rilevanti i seguenti a seconda della tecnologia adottata:

- tecnologia eolica: generatore/alternatore;
- tecnologia idroelettrica: alternatore;
- tecnologie biogas, biomasse liquide e solide: gruppo di generazione (motore primo) /alternatore;
- tecnologia fotovoltaica: pannelli/inverter;

**lettera e):** la bozza di Decreto prevede la realizzazione di interventi di manutenzione mediante l'utilizzo anche temporaneo, di macchinari ed elementi di impianto di riserva. Coerentemente con le restanti parti del testo dell'articolo in commento e degli altri articoli della bozza (segnatamente, articolo 2, comma 1, lettere a) e b)), l'Associazione ritiene necessario precisare che tali macchinari ed elementi di impianto di riserva, possano essere sia nuovi che anche rigenerati e/o già precedentemente installati su altri impianti incentivati. Infine, per scongiurare che ritardi nell'approvazione delle discipline attuative possano avere effetti pregiudizievoli per gli operatori, si propone di introdurre la seguente disciplina transitoria:

*"Nelle more della pubblicazione o aggiornamenti le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, il GSE disapplica le disposizioni delle eventuali procedure esistenti in contrasto con i principi di cui alle precedenti lettere a) – e) e, in ogni caso, informa la propria azione ai principi di cui alle precedenti lettere a) – e)".*

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## **ALLEGATO 1: VITA UTILE CONVENZIONALE, TARIFFE INCENTIVANTI E INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI**

Si propone di equiparare le tariffe previste per gli impianti a biomasse e a biogas di qualunque tipologia a quelle che l'attuale bozza di Decreto intende riconoscere agli impianti ex-zuccherifici, in considerazione della analoga natura degli stessi. Si ritiene che tali impianti debbano essere equiparati ai fini della determinazione

della tariffa incentivante il cui valore dovrà decrescere all'aumentare della potenza per tener conto della maggiore efficienza dei grandi impianti.

A fronte di un aumento del contingente per gli impianti idroelettrici sino a 240 MW, come indicato nel commento all'art. 9, si potrebbe ridurre significativamente il valore delle tariffe incentivanti per gli impianti di fonte idraulica ad acqua fluente, in base alla tabella sottostante

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza	Vita utile impianti	Tariffa presente nella bozza DM	Tariffa scontata proposta
		<i>kW</i>	<i>Anni</i>	<i>€/MWh</i>	<i>€/MWh</i>
Idraulica	ad acqua fluente	1-250	20	210	200
		250-500	20	195	175
		500-1000	20	150	135
		1000-5000	25	125	112
		>5000	30	90	90

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nel documento inviato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

L'Associazione segnala che prevedere una ulteriore riduzione delle tariffe incentivanti, già estremamente penalizzanti per gli impianti a biomasse e biogas, pari al 2%, qualora gli impianti non operassero in CAR, significherebbe compromettere la sopravvivenza di un intero settore produttivo. Si propone pertanto di stralciare la disposizione.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nel documento inviato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

La nota n. 1 che segue la tabella recante le tariffe incentivanti previste per ciascuna tipologia e taglia di impianti, prevede espressamente che "per gli impianti eolici offshore i cui soggetti responsabili non si avvalgono di quanto previsto all'articolo 25 comma 3, e realizzano a proprie spese le opere di connessione alla rete elettrica, spetta un premio pari a 40 €/MWh".

Il riferimento all'articolo 25, comma 3 pare essere frutto di un refuso, atteso che, nella bozza in commento, tale articolo assegna all'AEEGSI il compito di definire le modalità con cui trovano copertura sulle componenti tariffarie dell'energia elettrica le risorse per l'erogazione degli incentivi.

Si propone, pertanto, di stralciare la nota 1 e di inserire la specifica previsione per l'erogazione di tale premio nel corpo del testo del Decreto, all'articolo 14, eliminando il riferimento all'articolo 25, comma 3.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nel documento inviato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

## **Tabella 1.A ELENCO SOTTOPRODOTTI/RIFIUTI UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI A BIOMASSE E BIOGAS**

Nelle more dell'approvazione di uno specifico Decreto riguardante i sottoprodotti, si ritiene utile far riferimento, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n.152/2006, a quanto già richiamato dalla Tabella 1A del DM 6 luglio 2012.

A tale scopo, per maggiore completezza, si propone di sostituire gli elenchi dei sottoprodotti contenuti nell'Allegato 1 – Tabella 1.A, con quelli già indicati nell'Allegato 1 – Tabella 1A del DM 6 luglio 2012, riproponendo tutte quelle categorie di sottoprodotti incluse nel precedente Decreto e non presenti nella bozza attuale.

**Il commento corrisponde a quello già formulato da assoRinnovabili nel documento inviato al Ministero dello Sviluppo Economico in data 16 luglio u.s..**

## **ALLEGATO 2: IMPIANTI OGGETTO DI INTEGRALE RICOSTRUZIONE, RIATTIVAZIONE, RIFACIMENTO, POTENZIAMENTO ED IMPIANTI IBRIDI**

### **Parte I: Impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili**

La bozza di Decreto esclude la possibilità di determinare forfettariamente la produzione imputabile a fonti rinnovabili, per quanto attiene l'utilizzo di rifiuti individuati nell'Allegato 2 (ripreso integralmente dal DM 6 luglio 2012), stralciando la Parte I dell'Allegato stesso.

Si propone di ripristinare le precedenti disposizioni, coerentemente a quanto suggerito al precedente articolo 17 e 18.

**Commento nuovo rispetto a quelli formulati da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**

## **ALLEGATO 3: DOCUMENTAZIONE DA INVIARE**

### **Paragrafo “ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D’ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI”**

E' stata estesa di ulteriori 30 giorni la durata della cauzione provvisoria a garanzia della qualità del progetto, pertanto fino al 120° giorno successivo alla data di comunicazione di esito della procedura d'Asta.

Si ritiene che questa nuova disposizione rappresenti un arco temporale eccessivamente esteso; si chiede pertanto che venga ripristinata la precedente previsione di 90 giorni.

### **Paragrafo “DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE DOPO LA COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO DELL’ASTA”**

Contrariamente a quanto precedentemente disposto, la cauzione, di cui al precedente paragrafo, è dovuta anche nel caso in cui il soggetto responsabile è tenuto a prestare analoga forma di garanzia in attuazione di leggi speciali o normative di settore.

Inoltre, al fine di rendere più veloce l'eventuale rimessa a disposizione dei MW potenziali assegnati, ma a cui difficilmente farà seguito la costruzione effettiva degli impianti, si propone di verificare dopo 1 anno dalla pubblicazione delle graduatorie, l'effettiva persistenza dell'interesse del Soggetto Responsabile a proseguire con la realizzazione del progetto mediante la trasmissione al GSE di:

- documentazione attestante l'avvio lavori di realizzazione dell'impianto;
- documentazione attestante l'affidamento delle attività legate alla costruzione dell'impianto, per un valore pari almeno al 70% del valore del progetto, dichiarato in sede di partecipazione all'Asta.

**Il commento corrisponde in parte a quello già formulato da assoRinnovabili nei documenti inviati al Ministero dello Sviluppo Economico in data 15 giugno e 16 luglio u.s..**